

## Sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio.

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa riguardo alle modifiche apportate al calendario fiscale ad opera del nuovo decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri.*

### **Il nuovo calendario fiscale**

#### **Premessa**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che prevede la sospensione dei versamenti di **IVA, ritenute redditi lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, contributi INPS e premi INAIL** per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il DL "Cura Italia".

#### **Sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio**

**contribuenti con ricavi inferiori** a 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il **33%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;

**contribuenti con ricavi superiori** a 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il **50%** nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.





**OSSERVA** - La **sospensione vale anche**, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, **per gli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.



**OSSERVA** - Per imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** **i versamenti IVA** sono sospesi, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, in presenza di una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il **33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

**I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno, in unica soluzione o in massimo 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi, a partire dal mese di giugno.**



**OSSERVA** - Per le casistiche non incluse nelle nuove sospensioni sono confermate le disposizioni del DL 18 e quindi:

- 1) **per i settori maggiormente colpiti\***: sospensione fino al 30 aprile , e pagamento entro il 1° giugno o in massimo 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi, a partire dal 1° giugno;
- 2) **per le società e associazioni sportive**: sospensione fino al 31 maggio, e pagamento entro il 30 giugno o in massimo 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi, a partire dal mese di giugno.



**OSSERVA** - **RESTA INVECE L'OBBLIGO DI VERSARE LE ALTRE RITENUTE ALLA FONTE** (IN PARTICOLARE QUELLE OPERATE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DI CUI ALL'ART. 25 DEL DPR 600/73).

**Non assoggettamento alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, esclusivamente soggetti:**

con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente

che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

**Il sostituto dovrà versare le ritenute entro il 31 luglio in un'unica soluzione o in massimo 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi, a partire dal mese di luglio.**

**Rinvio versamento Imposta di bollo**

(scadenza originaria: 20 aprile)

al **20 luglio** se l'importo è inferiore a 250 euro

al **20 ottobre** se l'importo dei primi due trimestri è inferiore a 250 euro.

\*

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

*L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.*

